

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA CATANZARO DECRETO IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "recante misure di potenziamento del sistema nazionale sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive modifiche e la legge che lo ha convertito;

VISTO l'art. 83 che dispone nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale tributaria e militare;

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 83, secondo cui dal 9 marzo 2020 al 15 aprile le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020;

VISTO altresì l'art. 2 dell'art. 83 nella parte in cui prevede che dal 9 all'11 maggio si intendono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine di cui all'art. 17 bis, comma 2 del d.lgs. 546/92, ed il comma 21 che estende, in quanto compatibili le disposizioni del detto articolo ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie;

RILEVATO che, a seguito di ciò, questo Presidente adottava il decreto 18 marzo 2020 con il quale disponeva che i Presidenti di sezione fissassero la trattazione dei procedimenti di cui alle udienze tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, oggetto del rinvio d'ufficio di cui all'art.83 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in udienze a partire dal mese giugno c.a. ed il successivo decreto che estendeva il periodo fino all'11 maggio 2020;

RILEVATO che il comma 6 dell'art. 83, per come da ultimo modificato dall'art. 3 d. 1. 30 aprile 2020 n. 28, per il periodo compreso tra il 11 maggio al 31 luglio 2020, demanda l'adozione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica per contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria ai capi degli uffici giudiziari, sentita l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati;

CONSIDERATO che lo stesso comma 6 si riferisce a misure organizzative fimo a provvedere la sospensione delle udienze fino al 31 luglio 2020, necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie e per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regione Calabria che hanno prorogato le misure emergenziali in relazione alla epidemia in atto, che impongono la adozione delle misure di cui al comma 6 dell'art.83 del decreto legge, sopra indicato;

LETTI il provvedimento 1/4/2020, adottato dal MEF, che individua le attività indifferibili ed urgenti ed i provvedimenti del Dirigente Amministrativo di questa Commissione Tributaria Regionale in esecuzione dei quali il personale amministrativo sarà, fino alla cessazione dell'allarme epidemiologico, il servizio in modalità agile non garantendo se non in misura limitata la presenza fisica negli uffici;

RITENUTO dunque di favorire la ripresa dell'attività presso la Commissione tributaria, con modalità che consentano di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sull'organizzazione del lavoro e di garantire al contempo la completa tutela giurisdizionale dei cittadini;

RITENUTO di dover adottare ulteriori disposizioni per il periodo successivo all'11 maggio 2020 in modo tale da permettere la pronuncia di provvedimenti che riguardino, oltre alle istanze cautelari, anche decisioni di merito;

RITENUTO di regolare le modalità di gestione delle udienze in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da altre fonti;

VISTO l'articolo 83, comma 21, del decreto legge numero 18/2020, secondo cui le disposizioni di tale articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie;

VISTO il comma 7 dell'articolo 83 il quale prevede che i capi degli uffici giudiziari possano emanare ulteriori misure atte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 11 maggio e il 31 luglio 2020, data che, evidentemente, viene considerata in questo momento come possibile termine ultimo del periodo emergenziale;

VISTA in particolare la lettera d) del ridetto articolo 83, comma 7, la quale prevede che i capi degli uffici giudiziari possano adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

TENUTO CONTO del fatto che, con riferimento alle cause che devono essere trattate nel merito, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 dispone: "La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2", si può ritenere che il legislatore abbia previsto, come ipotesi ordinaria, quella della spedizione a sentenza delle cause senza discussione pubblica;



VISTA la lettera h) dello stesso comma 7 che prevede "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del

RILEVATO che, in sede di conversione del decreto legge sopra richiamato, il comma 12-quinquies dell'art 83 prevede che " Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria";

RITENUTO che tale norma possa applicarsi al processo tributario, essenzialmente documentale, in forza del disposto del sopra ricordato comma 21 dell'articolo 83;

CONSIDERATO poi, quanto alla trattazione di ulteriori richieste di provvedimenti cautelari, oltre quelle già pendenti, che questa debba ritenersi sostanzialmente esclusa in forza della previsione di cui all'articolo 67 del Dl 18/2020, secondo cui "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici

RITENUTO peraltro di dover prevedere comunque uno strumento di tutela per le istanze pendenti o qualora dovesse presentarsi una situazione di urgente necessità;

VISTO il comma 3 dell'articolo 83 il quale dispone che, quando la ritardata trattazione della causa possa produrre grave pregiudizio alle parti "la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile";

RITENUTO che tale disposizione possa applicarsi al processo tributario e che pertanto vadano delegati, per le cause assegnate a ciascuna sezione, i rispettivi presidenti, i quali potranno decidere in camera di consiglio, con le modalità di seguito disposte, ovvero con delibazione in via d'urgenza ai sensi dell'art 47, comma 3, del DLgs 546/1992;

CONSIDERATO infine che il comma 2 dell'art 83 citato prevede tra l'altro la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti giurisdizionali sino all'11 maggio 2020;

RITENUTO che esso trovi applicazione anche al processo tributario e perciò, sino a quella data, risultano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del processo tributario, compresi quelli stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, salvo i provvedimenti urgenti di cui sopra;

CONSIDERATO quindi di poter regolamentare le udienze fino al 31 luglio 2020, dettando le linee guida per la fissazione e la trattazione delle controversie, sia nel merito sia con riguardo alle eventuali istanze cautelari;

RITENUTO di dover applicare la trattazione scritta di cui all'art. 83 comma 7 lettera h) del D.L. 18/20 come modificato;

Sentiti i presidenti di sezione della Commissione;

Considerate le osservazioni elaborate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro pervenute in data 29.04.2020 e che qui si intendono recepite;

DISPONE

Ciascun presidente di sezione dovrà fissare le cause per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, tenendo conto, ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 31,comma 1, del decreto legislativo numero 546/1992, della sospensione di tutti i termini sino all'11 maggio 2020, prevista dal sopra ricordato comma 2 dell'articolo 83 del decreto legge numero 18/2020;

Tutte le controversie saranno trattate esclusivamente in camera di consiglio che dovrà tenersi mediante lo scambio e il deposito in via telematica di note scritte, entro il termine di 5 giorni liberi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo numero 546/1992;

Le parti possono depositare esclusivamente note di replica a quelle depositate precedentemente entro due giorni liberi prima della data della camera di consiglio. In alternativa, qualora anche una sola delle parti non intenda rinunciare alla discussione orale, dovrà depositare apposita istanza entro il termine di 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio; in tal caso la trattazione verrà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020.

La camera di consiglio dovrà svolgersi, considerato che allo stato non risulta possibile lo svolgimento da remoto secondo quanto previsto dal sopra citato comma 12 quinquies dell'art.83 mediante collegamenti con sistemi audio-video ovvero soltanto con sistemi audio, cui dovrà partecipare anche il segretario d'udienza ai fini della relativa verbalizzazione, con la presenza fisica del collegio e del segretario nell'aula d'udienza, con l'adozione di tutte le regole di prudenza dettate per evitare contatti ravvicinati tra le persone.

A tal fine il dirigente amministrativo è incaricato di organizzare l'aula in cui i componenti del collegio e il segretario d'udienza possano lavorare nel rispetto di tali regole e in particolare garantendo una distanza di almeno un metro tra loro.

Qualora il fascicolo non sia interamente formato da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, i difensori delle parti sono invitati a depositare tramite PTT in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte e se possibile copie digitalizzate degli atti già depositate in forma cartacea.

Saranno seguite le Linea Guida per il deposito da remoto dei provvedimenti giurisdizionali, da utilizzare durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha fissato con delibere nn. 433 e 437 (che si allegano).

Potranno essere autorizzate udienze straordinarie nel mese di giugno e luglio al fine di consentire un recupero seppur parziale delle udienze non tenute anche in considerazione del fatto che la sospensione dei termini osta alla fissazione della trattazione degli appelli nel mese di maggio e nella prima decade di giugno.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti, VicePresidenti e Giudici di questa Commissione, al Dirigente Amministrativo ed ai Segretari della Commissione, al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate ed agli ordini professionali.

Catanzaro, 6 maggio 2020

Mario Spannolo